

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° P1014/4122 sott. 67

Roma, 26 settembre 2005

OGGETTO: D.M. 16 febbraio 1982. Determinazione delle attività di cui ai punti 94-95.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta con nota indicata a margine, questo Ufficio concorda con il parere espresso da codesta Direzione Regionale.

**Parere della Direzione Regionale**

Si trasmette, condividendone il parere espresso, il quesito proposto dal Comando VV.F. di Milano relativo alla corretta determinazione delle attività soggette al controllo VV.F. ai fini degli adempimenti amministrativi di cui al D.P.R. 37/98.

Si resta in attesa delle determinazioni di Codesto Ministero.

**Parere del Comando**

Come noto ai punti 94, 95 del D.M. 16.02.1982 sono riportate le seguenti definizioni:

94. Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri (validità u.t.);

95. Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici industriali di cui all'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497 (validità u.t.)

In particolare l'art. 94 si parla di "edifici". Si suppone quindi che per ogni singolo edificio, inteso quale plesso strutturale isolato, occorra individuare l'attività di cui al suddetto punto 94. Ne consegue che l'eventuale pagamento degli importi di prevenzione incendi dovrà essere ripetuto per il numero delle attività "edificio" riscontrabili nella istanza del richiedente.

In tal senso è opinione del comando scrivente che allo stesso modo fabbricati contigui, strutturalmente e fisicamente separati, provvisti di scale di accesso indipendenti, configurino "edifici" distinti ai fini della individualità del punto 94 dell'allegato al D.M. 16.02.1982.

Ancora, al punto 95 si parla di "vani" di ascensori e montacarichi.

Orbene, è opinione del comando scrivente che ogni "vano", come letteralmente specificato dalla norma, costituisca singola e definita attività soggetta a CPI, indipendentemente dal fatto che contenga uno, due o anche, teoricamente, più ascensori. Nel caso di edifici aventi più "vani" corsa, quindi, si dovrebbero riscontrare, corrispondentemente, più attività di cui al punto 95 del D.M. 16.02.1982. In considerazione di ciò eventuali versamenti inerenti le procedure di cui al D.P.R. 37/1998 dovranno essere richiesti e predisposti in base alle suddette considerazioni.

Si rimane in attesa di un superiore parere di codesto Ministero.